

UFFICIO SPECIALE DEL SINDACO

Proposta n. 25 del 27/11/2023

Ordinanza Sindacale n. 18 del 12/12/2023

OGGETTO: ORDINANZA TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA E DEGLI SPAZI AD USO PUBBLICO

II SINDACO

Premesso che:

- Ai bordi della rete stradale pubblica, comunale, provinciale e regionale, insistono numerosi terreni e giardini privati con piante ad alto fusto e siepi i cui rami, le cui foglie e fronde protendono verso la sede stradale limitandone la fruizione da parte di tutti gli utenti, siano essi pedoni, ciclisti o automobilisti;
- L'incuria e l'abbandono oltre a fenomeni meteorici eccezionali, aumentano il rischio della caduta di rami e piante presenti lungo le sedi stradali con conseguente pericolo di gravi danni a persone e cose oltre a disagi ed interruzioni del flusso veicolare;
- I rami di detti alberi, riducono inoltre la visibilità della segnaletica stradale e le prestazioni dei sistemi di illuminazione pubblica soprattutto nelle ore notturne, con gravi pericolo per la circolazione stradale;

Posto quanto sopra, ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità mediante la manutenzione e potatura di tutte le essenze che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione sia pedonale che carrabile;

Ritenuto opportuno emettere apposita ordinanza per il rispetto delle normative di seguito elencate a tutela della pubblica e privata incolumità, nonché a salvaguardia dei beni pubblici, del decoro e della vivibilità urbana;

Visto l'art. 29, D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i. che prevede:
“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile;

Dato atto che per confine stradale, deve intendersi “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della

scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea” (art. 3, comma 1 Dlgs 285/1992);

Ravvisata la necessità di avere tutte le strade di uso pubblico in condizioni di sicurezza;

Visto l'art. 58 (Gestione dei filari e delle alberature stradali) comma 5 del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005 che prevede: “ *Le piante di cui al comma 1 devono essere oggetto di manutenzione finalizzata a prevenire i processi di degrado e di rischio della pubblica incolumità e consentire lo sviluppo equilibrato della pianta stessa. Esse devono essere periodicamente sottoposte a verifica di stabilità, nonché a potature finalizzate all'esportazione delle parti più deboli e pericolose e, se del caso, all'abbattimento e sostituzione della pianta stessa. Gli interventi di potatura sono ammessi nei periodi previsti dal presente regolamento, mentre quelli relativi all'eliminazione di rischi per la pubblica incolumità sono ammessi in qualsiasi periodo dell'anno..”;*

Visto l'art. 16 “Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati” del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che al comma 1, punto c) vieta di “*impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni”;*

Visto l'art. 29 “Piantagioni e siepi” del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai “*proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e che compromettono leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”;*

Visto l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;

Visti gli artt. 892 e 893 del Codice Civile;

Visto l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267);

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di terreni e aree confinanti con strade, viali Comunali e aree pubbliche **di provvedere, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza**, a propria cura e spese :

- a) alla messa in sicurezza di piante e rami di ogni alberatura insistente nel proprio terreno e/o giardino che per essiccamento o forte inclinazione risultino pericolose per la circolazione stradale anche in previsione di eventi meteorologici intensi così da prevenire ed evitare ogni situazione di pericolo per la sicurezza e la circolazione di veicoli e pedoni;
- b) alla potatura regolare di siepi e piante radicate sul proprio fondo che invadano e restringano la carreggiata stradale i marciapiedi, le piste ciclabili ed ogni area ad uso pubblico o che limitino la visibilità e la leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) alla rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
- d) le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dei rami e delle siepi, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo da non causare danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno essere accatastate nè occupare la sede stradale o le aree pubbliche e dovranno essere eseguite previa installazione di segnaletica per avvisare gli automobilisti ed i pedoni della presenza dei lavori in corso;
- e) alla potatura delle alberature ad alto fusto che coprono e/o intersecano, con i loro rami, sia i cavidotti che i corpi illuminanti degli impianti di pubblica illuminazione, creando

conseguentemente pericolo per la sicurezza degli stessi impianti e per la scarsa luminosità artificiale residua;

Dispone altresì che

copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo pretorio on line presente sul sito Istituzionale dell'Ente e trasmessa per posta elettronica certificata ai fini della notifica alla Regione Carabinieri Forestali Lazio – pec: frm43065@pec.carabinieri.it, stazione di Monterotondo e al Comando di Polizia Locale - pec: polizialocale.monterotondo.rm.it@pec.it

Avverte

- che la violazione dei punti **a)** e **b)** del presente provvedimento, fatte salve le eventuali ed ulteriori responsabilità civili e penali connesse agli eventuali danni a persone e cose che dovessero verificarsi a causa della inottemperanza al presente provvedimento prodotti dalla caduta dei rami e/o degli alberi su indicati, è soggetta – ai sensi dell'art. 29, comma 2 , del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., alla sanzione amministrativa da Euro 173,00 a Euro 694,00 (pagamento entro 5 gg. Euro 121,10);
- che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della sanzione pecuniaria od accessoria prevista, anche in ottemperanza a quanto disposto dal Codice Civile che enuncia il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051;
- che la violazione dei punti **c), d), e)** del presente provvedimento, è punita con la somma di Euro 450,00, “Sanzione in misura ridotta” così come previsto dalla Delibera di Giunta n. 241 del 28/09/2023.

Informa inoltre

che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990, n. 241, come modificata dalla legge 11/02/2005, n. 15, avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Arch. Andrea CUCCHIARONI responsabile del Servizio Urbanistica Pianificazione e Ambiente del Comune di Monterotondo (RM), ufficio presso il quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

Avverso

la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notificazione, secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

La presente Ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni eventuale danno conseguente.

Monterotondo li 12/12/2023

IL SINDACO
Riccardo Varone

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

VARONE RICCARDO in data 12/12/2023